

FACOLTA' DI INGEGNERIA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA
IN INGEGNERIA GESTIONALE
N L-9 Classe delle lauree in INGEGNERIA INDUSTRIALE
(approvato nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale del 30 giugno 2015)

TITOLO I
FINALITA' E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Finalità

1. Il corso di laurea in Ingegneria Gestionale afferisce alla Classe L-9 (Ingegneria Industriale) ed è incardinato nel Dipartimento di ingegneria Industriale.
1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo, disciplina l'articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.
2. L'Ordinamento Didattico (RAD) è riportato nell'Allegato 1.
3. Il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 2.
4. Il piano ufficiale degli studi è riportato nel Manifesto degli Studi approvato ogni anno dal Dipartimento di Ingegneria Industriale.
5. La laurea in Ingegneria Gestionale è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.

Art. 2 – Il Consiglio di Corso di Studio

1. Il corso di studio in Ingegneria Gestionale è retto dal Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Gestionale nella composizione prevista dallo Statuto; al fine della definizione del numero legale richiesto per la validità della seduta, si tiene conto dei docenti titolari di insegnamenti mutuati da altri corsi di studio solo se intervengono all'adunanza.
2. Il Consiglio di Corso, ai sensi dell'art.13, comma 3 del regolamento didattico di Ateneo ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e sottopone al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale l'Ordinamento Didattico del corso, comprensivo dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali per la classe;
 - b) sentita la Commissione Paritetica Docenti Studenti e sentito il Dipartimento di ingegneria Industriale, formula proposte relative agli obiettivi formativi specifici del corso; indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli ed assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'ordinamento;
 - c) determina e sottopone al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione ai corsi di studio, quantificando i debiti formativi e progettando eventualmente l'istituzione, da parte del Dipartimento, di attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero;
 - d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'ordinamento didattico;
 - e) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
 - f) predispone la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'ordinamento didattico;
 - g) studia, nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare

- con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture;
- h) approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli ordinamenti didattici;
 - i) provvede agli adempimenti connessi alla mobilità degli studenti ed al riconoscimento di studi compiuti all'estero;
 - j) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
 - k) accerta la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali al risposta degli studenti all'offerta didattica e ocntrollando l'entità del alvoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità previste dall'ordinamento didattico
 - l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli previsti dall'ordinamento didattico e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali;
 - m) determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'università.
3. Il Consiglio di corso di studio in Ingegneria Gestionale è presieduto dal presidente del Corso di Studio. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio è eletto dai componenti del Consiglio di Corso di Studio. L'elettorato attivo è costituito dai professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso, dai ricercatori che svolgono attività didattica per insegnamenti del corso di studio e dai rappresentanti degli studenti. L'elettorato passivo compete ai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso che, prima della data di collocamento a riposo, assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione; nell'ipotesi in cui non si verifichi tale evento sono indette due successive tornate elettorali. In seconda votazione il Presidente è eletto con un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti; in terza votazione l'elezione avviene a maggioranza relativa. La votazione è comunque valida se ad essa partecipa almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R.382/80.

Art. 3 - Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento ai Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Ogni anno accademico comprende di norma 60 crediti.
3. Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito almeno 180 crediti suddivisi nelle diverse tipologie come riportato nell'Ordinamento didattico (Allegato 1).
4. Ad ogni credito formativo corrispondono 25 ore di impegno per studente ivi comprese le ore di lezione, esercitazione, laboratorio e studio individuale. Ad ogni credito formativo sono assegnate 7 ore di lezione frontale. Ogni insegnamento dovrà comprendere almeno il 20% di esercitazioni o attività pratiche di laboratorio.
5. Ogni anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica, della durata di almeno dodici settimane ciascuno separati da periodi di esclusiva valutazione finale degli studenti. Il secondo periodo didattico prevede una finestra di interruzione dell'attività didattica, della durata di due settimane, dedicata alla valutazione degli studenti.
6. Nell'Allegato 2 è riportato il quadro generale delle attività formative con l'indicazione degli insegnamenti, la loro eventuale organizzazione in corsi integrati, la tipologia, i CFU assegnati alle singole discipline e i relativi esami.

7. I programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, nonché il calendario degli esami, vengono pubblicati annualmente.
8. Nel superamento degli esami gli studenti devono rispettare le propedeuticità indicate annualmente nel Manifesto degli Studi.
9. Le “Attività a scelta”, e le “Altre attività” sono riportate nel Manifesto degli Studi. Tali scelte da parte degli studenti devono essere effettuate secondo le modalità pubblicate nel Manifesto.

Art. 4 - Piani di studio individuali

1. Lo studente può presentare un piano di studio individuale, diverso da quello ufficiale compilando un apposito modulo, entro la data indicata nel Manifesto degli Studi.
2. Il piano proposto sarà esaminato dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) che valuterà la sua congruità con la formazione necessaria al conseguimento del titolo e le motivazioni culturali fornite dallo studente.
3. Il piano di studio approvato è vincolante per lo studente, anche per quanto riguarda gli insegnamenti e le attività formative a scelta.

Art. 5 - Tipologia degli esami e delle verifiche di profitto

1. L'esame di profitto è un processo valutativo sviluppato durante il corso d'insegnamento con prove, esercitazioni e colloqui che si conclude con un voto finale o con un giudizio di idoneità.
2. Le modalità di accertamento della preparazione nonché la possibilità di accertamenti in itinere sono indicate dal docente all'inizio di ogni anno accademico e vengono coordinate nel CCS. Le prove di accertamento in itinere, anche se negative, non precludono allo studente la possibilità di sostenere l'esame finale.
3. La valutazione degli insegnamenti integrati è espressa con un unico voto in trentesimi.
4. Le modalità di scelta e di verifica della congruità delle “Attività a scelta” degli studenti, sono precisate nel Manifesto degli Studi.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e l'acquisizione dei relativi crediti avverrà mediante prove di conoscenza o riconoscimento di crediti su certificazione riconosciuta come riportato nell'Allegato 3.
6. Lo svolgimento delle “Altre attività” previste nel Piano degli studi, può essere verificato mediante la presentazione alla commissione di valutazione, di una relazione o di un elaborato ai soli fini dell'acquisizione dei crediti. L'esito non concorre a determinare il voto di laurea.
7. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al Consiglio di Corso di Studio. Le commissioni sono presiedute dal coordinatore del corso integrato o dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente titolare di materie affini nominato dal Presidente del Consiglio di Corso. Le commissioni d'esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del corso, i ricercatori ed i cultori della materia nominati dal Consiglio di Corso e definiti al successivo comma 8. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il Presidente. La ripartizione del lavoro delle commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione dei rispettivi Presidenti.
8. Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a

far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri.

8.1 Procedura di nomina dei Cultori della materia

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, motivata e sottoscritta, deve essere presentata da un docente di ruolo della disciplina nell'ambito della quale il Cultore svolgerà la propria attività.
2. La proposta, da redigere secondo il modello nell'allegato 4, deve indicare la disciplina per la quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:
 - a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso deve dichiarare
 - di possedere i requisiti previsti dal successivo art. 8.2;
 - di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte;
 - di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
 - di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.
 - b) un curriculum vitae dell'interessato, che illustri in maniera dettagliata gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;
 - c) la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8.2;
 - d) l'elenco di eventuali pubblicazioni;
 - e) ogni altra documentazione che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
3. Il docente proponente presenta la proposta di cui al comma 2 al Consiglio di corso di studio a cui afferisce, e al quale compete esprimere il parere sul profilo scientifico del candidato.
4. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento, previo parere favorevole del Consiglio di corso di studio, entro il mese di ottobre di ciascun anno accademico.
5. Non possono essere nominati cultori della materia più di tre persone per lo stesso settore scientifico disciplinare del medesimo corso di studio

8.2 Requisiti e documentazione

1. Per il conseguimento della qualifica di Cultore della materia è necessario il possesso della laurea quadriennale o della laurea specialistica o magistrale, lo svolgimento di attività di ricerca documentabile o di attività professionale nell'area disciplinare per la quale la qualifica viene richiesta.
2. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere comprovato secondo le modalità di cui all'art. 8.1, comma 2.

8.3 Criteri di valutazione del profilo scientifico

I criteri ai quali il Consiglio di Corso di Studio dovrà attenersi per la valutazione del profilo scientifico del candidato a Cultore della materia terranno conto della congruenza di titoli, delle competenze acquisite ed esperienze maturate rispetto alle funzioni che il conseguimento della qualifica consentirà al Cultore di espletare. In particolare, saranno tenuti presenti i seguenti elementi:

- a) congruenza della laurea posseduta con la disciplina per la quale viene richiesta la qualifica;
- b) attinenza di eventuali pubblicazioni scientifiche alla disciplina o al settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- c) possesso del titolo di dottore di ricerca, in ambito congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- d) titolarità di un assegno di ricerca relativo allo stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o a settore affine;
- e) titolarità di un contratto di insegnamento nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica, o in un settore affine;
- f) possesso di un diploma di specializzazione o di Master universitario di II livello congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica;
- g) attinenza di eventuali attività professionali al settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la qualifica.

8.4 Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca che dovesse essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi.
 2. Alla scadenza del triennio, la qualifica può essere rinnovata secondo la medesima procedura prevista per la nomina.
 3. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dal Direttore del Dipartimento, che provvede altresì ad aggiornarlo.
 4. Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di ricercatore o professore.
 5. Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "cultore della materia presso "l'Università degli Studi di Parma" soltanto limitatamente al periodo di attribuzione e con l'obbligo dell'indicazione della disciplina.
9. La valutazione di idoneità delle "Altre attività" sarà effettuata da una commissione composta dal Presidente, nominato annualmente dal CCS, e dal tutor, o comunque dal docente responsabile dell'attività.
10. Le commissioni d'esame sono proposte dai docenti ufficiali degli insegnamenti all'inizio dell'anno accademico e approvate dal Consiglio di Dipartimento. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento, ferma restando la non sovrapposibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori. Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione. Il Presidente della commissione di esame può aggiungere, di volta in volta, appelli in aggiunta a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente del Consiglio di Corso. Le date e orario di inizio degli appelli resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno. In ciascuna sessione si tengono gli esami di tutti gli insegnamenti.
11. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può partecipare, senza

alcuna limitazione numerica nel rispetto del regolamento del corso di studi, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.

12. Gli studenti che abbiano già frequentato il terzo anno di corso possono sostenere esami fino alla fine di febbraio come estensione della sessione autunnale.

Art. 6 - Attività di tirocinio e/o progetti e laboratori

1. I tirocini saranno attuati nel rispetto della normativa vigente e secondo la disponibilità accertata di aziende pubbliche e private. In caso di richieste eccedenti la disponibilità dei posti si provvederà a stabilire le modalità di valutazione delle domande. Il corso di laurea si avvale di un docente con funzione di Coordinatore delle attività di tirocinio.
2. Le attività di progetto e laboratorio potranno svolgersi presso strutture dell'Ateneo o di altri Enti.
3. Le attività didattiche di "Attività di progetto e/o laboratorio" e "Tirocinio" possono iniziare dopo che lo studente abbia acquisito almeno 110 *CFU*.

Art. 7 - Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consta di una relazione scritta (relazione finale) e della sua esposizione su un progetto o una attività concordati con un docente (relatore) e autonomamente svolto dallo studente nell'ambito di uno degli insegnamenti o di altre attività formative previste.
 - La valutazione della prova finale sarà effettuata da una Commissione composta da almeno 7 docenti strutturati del Corso di Studio, integrata, se Relatori, da non più di 4 docenti supplenti o a contratto che parteciperanno come membri effettivi. La partecipazione di questi ultimi docenti, sarà possibile solamente nel periodo di durata della supplenza o del contratto.
 - la Commissione sarà libera di considerare o meno, nella valutazione finale, la votazione riportata in eventuali esami sostenuti in soprannumero.
2. La relazione per la prova finale può essere redatta in lingua inglese con un ampio sommario in lingua italiana.
3. La Commissione di laurea valuterà in modo complessivo la preparazione del candidato tenendo conto delle risultanze dell'intera carriera universitaria.
4. Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver superato con esito positivo, entro dieci giorni dalla data fissata per l'esame, l'accertamento relativo a tutte le attività previste nel piano di studio per un totale di almeno 177 crediti.
5. Per ciascun anno accademico sono previste tre sessioni di esami di laurea: estiva, autunnale e invernale. Di norma la prima sessione utile per sostenere l'esame di laurea è quella al termine del secondo periodo del terzo anno di corso. La sessione invernale è una sessione dell'anno accademico precedente e termina alla fine di marzo.

Art. 8 – Termini e modalità di attribuzione e di consegna della relazione finale

1. La domanda di ammissione all'esame di laurea deve essere presentata dal candidato alla Segreteria studenti almeno 30 giorni prima dalla data fissata per l'esame di laurea. La domanda deve essere accompagnata da n. 4 copie del frontespizio della relazione, firmate dal

relatore, riportante il titolo definitivo, il nome del relatore stesso e il nome degli eventuali correlatori.

2. Il relatore deve essere un docente di un insegnamento del Corso di Studio all'atto della presentazione della domanda.
3. Qualora l'attività relativa allo svolgimento della prova finale comporti periodi di permanenza del laureando presso enti esterni, pubblici o privati, lo studente, prima dell'inizio di tale attività, dovrà presentare alla Segreteria didattica di Dipartimento la richiesta di estensione della garanzia assicurativa.
4. Entro dieci giorni dalla data fissata per l'esame di laurea i candidati devono:
 - a. restituire in Segreteria Studenti il libretto firmato;
 - b. depositare in Segreteria Studenti n. 2 copie della relazione in forma cartacea e una copia in formato elettronico, nonché un riassunto della relazione finale al massimo di due pagine in numero di copie pari al numero dei membri della Commissione di Laurea.

Art. 9 - Conseguimento della laurea

1. La votazione viene espressa in centodecimi.
2. L'esame si intende superato se la votazione è pari o superiore a 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione.
3. Il titolo di studio conseguito è la "Laurea in Ingegneria Gestionale (classe delle lauree in ingegneria industriale L-9)".

TITOLO II - MODALITA' DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA TRIENNALI

Art. 10 – Immatricolazioni

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale gli studenti devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Le conoscenze richieste per il conseguimento del titolo di studio nei tempi previsti dalla durata normale del corso sono rappresentate da una adeguata preparazione nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche.

Art.11 – Il test di accesso

Agli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea triennale in Ingegneria dell'Ateneo di Parma è richiesto di sostenere a un **Test di ingresso**.

Si tratta di un test di valutazione (e autovalutazione) puramente orientativo e non selettivo. Esso ha lo scopo di verificare se l'attitudine e le competenze di base dei candidati sono adeguate ad intraprendere con successo un corso di studio in Ingegneria.

Il test verte su argomenti di matematica, logica, scienze chimiche e fisiche e comprensione verbale. Il livello di conoscenze richiesto corrisponde a quello impartito dalle scuole superiori.

Bonus Matematica - Agli studenti che avranno ottenuto un punteggio elevato nella sezione di "Matematica" del Test TOLC o nella sezione di "Matematica 1" del Test CISIA in presenza (TIP) sarà riconosciuto un incremento fino a due punti del voto finale dell'esame di "Analisi matematica 1" sostenuto presso uno dei corsi di laurea in Ingegneria dell'Università di Parma. I punti aggiuntivi saranno attribuiti presentando all'atto della verbalizzazione del voto la stampa della certificazione

CISIA del punteggio conseguito nel test, scaricabile dall'area personale del sito www.cisiaonline.it. Il bonus sarà valido non oltre la terza sessione (settembre) dell'anno accademico di immatricolazione.

Obbligo formativo aggiuntivo (OFA) 2015 - Agli studenti che non avranno superato il Test di ingresso in alcuna delle sue forme (TOLC, Test CISIA, Test di recupero, vedi oltre) o non lo avranno svolto affatto sarà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) consistente nell'obbligo di sostenere l'esame di "Analisi matematica 1" o l'esame di "Geometria" prima di poter sostenere qualunque esame del 2° anno. Gli studenti che all'atto dell'iscrizione al 2° anno non avessero ancora rimosso l'OFA potranno comunque iscriversi al 2° anno, ma finché uno dei due esami detti non sarà stato superato potranno sostenere solo gli esami del 1° di cui fosse eventualmente in debito.

Queste condizioni di rimozione dell'OFA si applicano anche agli studenti immatricolati in anni accademici precedenti al 2015/16.

Coloro che abbiano conseguito l'OFA (anche negli anni precedenti) non potranno rimuoverlo ripetendo il test negli anni solari successivi a quello di iscrizione, ma solo superando "Analisi matematica 1" o "Geometria" prima degli esami del 2° anno.

Il test di ingresso sostenuto presso la sede di Ingegneria di Parma è organizzato dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso), consorzio costituito dalla maggior parte delle sedi di Ingegneria italiane, ed è quindi valido su scala nazionale presso tutte le Università consorziate con il CISIA.

Questo significa che il Test CISIA sostenuto a Parma è valido per l'iscrizione presso una qualsiasi Università aderente consorziata con il CISIA e viceversa, anche se ogni sede potrà avere criteri di superamento differenti.

Criteri di esonero dal Test di ingresso

Sono esonerati dal Test di Ingresso coloro che:

- hanno sostenuto il Test di Ingresso per i corsi di laurea in Ingegneria (TOLC o Test CISIA) nell'anno solare 2014 superando le soglie previste dall'Ateneo di Parma nell'anno 2014;
- hanno sostenuto il Test di Ingresso per i corsi di laurea in Ingegneria (TOLC o Test CISIA) nell'anno solare 2015 presso altre sedi CISIA superando le soglie previste dall'Ateneo di Parma per l'anno 2015;
- hanno una carriera accademica pregressa che dia luogo al riconoscimento di un certo numero di CFU (in via di definizione) convalidati dal Consiglio di Corso di Laurea, escluse le idoneità di lingua straniera;
- hanno svolto il test TOL presso il Politecnico di Milano purché la somma dei punteggi TOL (ossia quelli che si trovano nel documento di esito del test scaricato dal PoliMI, nella sezione "Dettagli Test", colonna "Punteggio") ottenuti nelle aree: "Matematica", "Comprensione Verbale", "Fisica", quest'ultimo moltiplicato per 2, risulti maggiore o uguale a 12; il punteggio così calcolato è valido ai soli fini dell'esonero e alla conseguente non attribuzione dell'OFA.

Coloro che intendono immatricolarsi nell'a.a. 2015/16 e ritengono di poter essere esonerati in base ad uno dei criteri sopraelencati, per non avere attribuito l'OFA devono richiedere l'esonero esplicitamente via e-mail al Responsabile amministrativo (testingresso@cedi.unipr.it). Di essi:

- coloro che abbiano sostenuto un test (TOLC, Test CISIA cartaceo, TOL del PoliMI) possono richiedere l'esonero una volta completata la procedura di immatricolazione e non oltre il 15 ottobre 2015, allegando alla mail di richiesta d'esonero una copia dell'esito del test come scaricato dalle apposite pagine personali del sito del CISIA o del Politecnico di Milano, a seconda dei casi;
- coloro che abbiano una carriera pregressa possono richiedere l'esonero in ogni momento, senza limitazione di data, comunque non appena sia disponibile la delibera del Consiglio di Corso di

studio con cui siano approvati i riconoscimenti: copia di tale delibera deve essere allegata alla richiesta di esonero.

Art.12 - Attività formative propedeutiche

1. Per agevolare il raggiungimento di una base di preparazione adeguata comune a tutti gli iscritti, indipendentemente dalla scuola superiore di provenienza, l'Ateneo e il Dipartimento organizzano le seguenti attività formative propedeutiche e di recupero.
 - a. Precorso di analisi matematica – Si tratta di un breve corso svolto prima dell'inizio delle lezioni allo scopo di richiamare o fornire agli studenti le conoscenze minime per frequentare con profitto i corsi impartiti durante il primo anno. Il Precorso si svolgerà presso la sede didattica R. Barilla (Parco Area delle Scienze n. 69/A, Parma), secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito web della Dipartimento <http://ingegneriindustriale.unipr.it>. I contenuti del precorso sono equivalenti a quelli impartiti nell'ambito dei corsi CODA svolti presso molte scuole superiori. Agli studenti è offerta la possibilità di frequentare nuovamente il Precorso durante il primo periodo didattico. Nel secondo periodo didattico viene inoltre erogato un corso di recupero di "Analisi matematica 1".
 - b. Progetto CODA (Cooperazione per l'Orientamento e la Rimozione del Debito di Accesso) – Il progetto CODA ha lo scopo di orientare gli studenti e di stabilire una cooperazione fra Istituti Superiori e Università. Il progetto consiste in cicli di lezioni svolti dagli insegnanti delle scuole superiori e rivolti agli studenti dell'ultimo anno interessati all'approfondimento della matematica. Il programma didattico è elaborato dai docenti dell'Ateneo e, come detto sopra, è analogo a quello del Precorso di matematica. E' prevista una prova di valutazione finale che, se superata, consente per l'anno accademico successivo, l'esonero dal test di accesso (vedi sopra).

TITOLO III

NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 13 - Frequenza e iscrizione agli anni successivi al primo

1. La frequenza ai corsi è un diritto/dovere degli studenti. Gli studenti ottengono automaticamente la firma di frequenza al termine del periodo nel quale l'insegnamento previsto nel loro piano degli studi è stato impartito.
2. Non sono previsti vincoli per l'ammissione agli anni successivi al primo per gli studenti già iscritti.
3. Lo studente che non consegue il titolo di studio al termine della durata normale viene iscritto come fuori corso.

Art. 14 – Passaggi, trasferimenti e opzioni

1. Il passaggio di studenti provenienti da altri corsi di studio sarà approvata dal CCS e il riconoscimento dei crediti acquisiti (o della carriera pregressa) sarà effettuato previa analisi della coerenza degli obiettivi e dei contenuti didattico-formativi.
2. Il CCS indicherà il piano degli studi da completare e l'anno di iscrizione. Gli studi compiuti sono valutati in crediti e riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo, sulla base del Piano ufficiale degli Studi del Corso di Laurea nel rispetto dell'Ordinamento didattico.
3. Agli studenti provenienti da corsi universitari stranieri saranno riconosciuti i crediti acquisiti nelle discipline comuni al Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale dopo valutazione della relative equipollenze stabilite sulla base del riconoscimento di non meno dell'80% dei relativi contenuti.
4. Sono possibili passaggi od opzioni solamente verso gli anni di corso attivati.

Art. 15 - Valutazione del carico didattico

Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico didattico di lavoro per gli studenti, al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra CFU attribuiti alle diverse attività formative e il carico di lavoro effettivo.

Art. 16 - Autovalutazione, valutazione e Accredimento

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale si dota di un sistema di accreditamento iniziale e periodico del corso di studio, della valutazione periodica della qualità, dell'efficienza e dei risultati conseguiti, e di potenziamento del sistema della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche, coordinandosi con i corrispondenti organi e figure di Ateneo. Quanto sopra in conformità con l'art. 24 del regolamento didattico di Ateneo che a sua volta recepisce l'art. 5 comma 3 della L240/2010.
2. A tal fine Il Consiglio individua la Commissione di Riesame, il responsabile assicurazione della Qualità e le altre figure richieste dall'Ateneo.

Allegato 1

ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

L-9 Ingegneria Industriale

INGEGNERIA GESTIONALE

Allegato 2

MANIFESTO DEGLI STUDI

1° anno

I periodo	SSD	CFU	II periodo	SSD	CFU
Analisi matematica 1	MAT/05	12	Fisica generale 1	FIS/01	9
Chimica	CHIM/07	6	Geometria	MAT/03	9
Istituzioni di Economia	ING-IND/35	6	Diritto amministrativo dell'ingegneria	IUS/10	6

2° anno

I periodo	SSD	CFU	II periodo	SSD	CFU
Fisica tecnica	ING-IND/10	9	Tecnologie di produzione	ING-IND/16	9
Fisica generale 2	FIS/01	6	Analisi matematica 2	MAT/05	6
Economia aziendale	ING-IND/35	9	Principi e applicazioni dell'energia elettrica	ING-IND/32	6
Disegno e progettazione strutturale	ING-IND/14	9			

3° anno

I periodo	SSD	CFU	II periodo	SSD	CFU
Fondamenti di meccanica	ING-IND/13	9	Gestione aziendale	ING-IND/35	9
Impianti industriali	ING-IND/17	9	Gestione della produzione	ING-IND/17	9
Ottimizzazione lineare e statistica	MAT/03 + SECS-S/03	12	Macchine e sistemi energetici	ING-IND/08	6

Laboratorio di sistemi di gestione integrata A	3 CFU
Attività a scelta	12 CFU
Lingua inglese B1	3 CFU
Prova finale	3 CFU

Propedeuticità obbligatorie:

Analisi matematica 1 e Geometria sono propedeutiche ad Analisi matematica 2.
Fisica generale 1 è propedeutica a Fisica Generale 2.

Allegato 3

Certificazioni riconosciute di conoscenza della Lingua Inglese

Per il riconoscimento delle certificazioni di conoscenza della lingua inglese sono adottati i seguenti criteri, conformi alla deliberazione dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria n. 2006/126 del 9 settembre 2010 (aggiornamento del 15 settembre 2010):

- i certificati devono essere riconosciuti in tutto il mondo e non solo nel paese di origine;
- i certificati devono essere rilasciati da Enti Certificatori di lunga e prestigiosa tradizione con alti standard di affidabilità e validità di esame;
- gli enti certificatori devono proporre esami assolutamente coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue e devono essere ampiamente testati e validati in tutta Europa;
- i certificati devono essere almeno di livello B1 per la Lingua Inglese 1 e di livello B2 per la Lingua Inglese 2, come riportato dalla tabella ALTE (Association of Language Testers in Europe) per le abilità linguistiche generali (Quadro Comune di Riferimento Europeo).

In conformità con la citata deliberazione sono inoltre accettati i seguenti certificati presenti nella lista ALTE, in possesso dei requisiti richiesti, che possono essere presentati come idoneità linguistica per la lingua inglese:

Lingua Inglese 1	Lingua Inglese 2
PET (Preliminary English Test)	FCE (First Certificate in English)
	CAE (Certificate in Advanced English)
	CPE (Certificate of Proficiency in English)
TOEFL iBT (Test of English as Foreign Language – Internet based test) <i>punteggio minimo 47</i>	TOEFL iBT (Test of English as Foreign Language – Internet based test) <i>punteggio minimo 64</i>
IELTS (International English Language Testing System) <i>punteggio minimo 4 punti</i>	IELTS (International English Language Testing System) <i>punteggio minimo 5 punti</i>
ISE I (Integrated Skills in English)	ISE II, ISE III, ISE IV (Integrated Skills in English)

I criteri espressi possono essere applicati anche per il riconoscimento di certificati inerenti a lingue diverse. A tal fine si rinvia alla tabella di riferimento delle certificazioni internazionali pubblicata sul sito web <http://www.alte.org>. In considerazione del limitato numero di studenti con certificati di abilità linguistica diversa dall'inglese, si ritiene opportuno valutare caso per caso e congiuntamente con gli esperti del Settore Abilità Linguistiche di Ateneo, la validità dei certificati presentati che dovranno comunque comparire nella suddetta tabella nel rispetto dei criteri assunti.

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE DELLA MATERIA

Il sottoscritto Prof., titolare dell'insegnamento di nel Corso di laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Parma propone la nomina del dott. quale Cultore della materia per la disciplina SSD..... con la seguente motivazione:.....

Parma,

Firma

Il sottoscrittonato a Il, di professione

DICHIARA

- di essere disponibile ad accettare la nomina a cultore della materia nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Parma per l'anno accademico, in relazione alla disciplina..... SSD
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- di aver preso visione del Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale sui Cultori della materia e di accettarlo in ogni sua parte;
- di non intrattenere rapporti di collaborazione con istituzioni o enti extra-universitari che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari;
- di non essere iscritto a corsi di laurea magistrale dell'Ateneo.

ALLEGA alla presente:

- curriculum vitae* che illustra gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite ed i titoli didattici e scientifici posseduti;
- documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Parma sui Cultori della materia;
- elenco delle pubblicazioni;
- altro:

Parma,

Firma